****

 **REGIONE CALABRIA**

**STATUTO**

 **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

**Art.1** - **Costituzione, denominazione.**

1.E’ costituita l’Associazione Volontari Ospedalieri Regione Calabria in sigla AVO Regione Calabria.

2. L’AVO Regione Calabria ha sede Legale in Rossano. L’Assemblea, senza necessità di modifiche statutarie, potrà deliberare il trasferimento della Sede nell’ambito del territorio regionale.

3. La durata dell’Associazione è illimitata**.**

4. L’AVO Regione Calabria. è iscritta alla Sezione Provinciale nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.10.del D.D.R. n.460 del 4/12/1997 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché delle leggi e disposizioni regionali in materia,sez.00186 istituito presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali, ed assume pertanto la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con l’obbligo di farne uso in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

5. L’AVO Regione Calabria aderisce alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario (Federavo) ed utilizza il logo rilasciato e stabilito dalla stessa Federavo,

6. L’Assemblea delibera l’iscrizione e l’adesione dell’AVO Regione Calabria a registri, elenchi, associazioni, federazioni e simili e ne delibera altresì la cancellazione ed il recesso.

7. L’AVO Regione Calabria agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale ed opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266 (legge quadro sul volontariato), dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, e loro successive modifiche ed integrazioni nonché delle leggi e disposizioni regionali in materia.

8. L’AVO Regione Calabria trae le proprie origini dalla volontà delle Avo locali presenti sul territorio che hanno pari dignità all'interno di una stessa provincia, di dotarsi di un’istituzione di promozione, di rappresentanza presso le Istituzioni Regionali e Provinciali, di progettazione e gestione, di coordinamento a livello regionale nonché di collegamento con la Federazione nazionale.

9. L’AVO Regione Calabria è la sede privilegiata in cui le Avo locali possano valorizzare lo svolgimento della loro missione nel rispetto delle tradizioni, delle specificità dei contesti sociali e delle sensibilità che caratterizzano le diverse realtà territoriali.

**Art. 2 - Valori e principi**

 1*.*  L’AVO Regione Calabriariconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana come un tratto essenziale della propria identità, è apartitica, basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura escludendo qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà.

 2. L’AVO Regione Calabria si ispira al Vangelo ed è aperta a tutte le persone di buona volontà di qualsiasi credo e/o religione, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

 3.L’AVO Regione Calabria. considera la formazione come momento essenziale della vita associativa. A tal fine organizza incontri di formazione per i Presidenti locali, per i soci dell'AVO Regionale, per i volontari.

**Art. 3 - Scopi e finalità**

 1.L’AVO Regione Calabria promuove lo sviluppo, la diffusione e l’immagine dell’Avo sul territorio regionale, favorisce e coordina la nascita di nuove Avo locali in relazione alle diverse esigenze territoriali nonché alle esigenze registrate in regioni limitrofe non ancora coperte dal servizio Avo, è Organismo unico di Rappresentanza presso le Istituzioni Regionali della Calabria,di tutte le sedi AVO presenti nel territorio calabrese

 2.L’AVO Regione Calabria promuove, sul territorio calabrese, l’azione diretta delle Avo locali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, al fine di assicurare loro una presenza amichevole, offrendo calore umano, dialogo ed aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l’isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico. Il servizio è prestato nelle diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali ed in altre strutture territoriali simili o alternative, collaborando, senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nonché con interventi sul territorio e a domicilio, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute**.**

 3.L’AVO Regione Calabria svolge funzioni di rappresentanza dell’Avo, a livello regionale e provinciale, presso le istituzioni, gli enti, le associazioni di volontariato, le organizzazioni di coordinamento, gli organi di stampa e di informazione; stipula convenzioni ed accordi con Istituzioni, Enti pubblici, privati, ed altre associazioni; partecipa a Commissioni, Comitati, Coordinamenti e simili ed assume partecipazioni in organizzazioni diverse ritenute utili per i propri fini sempre a livello Regionale.

 4.L’AVO Regione Calabria partecipa direttamente e/o attraverso le Avo locali aderenti, a piani e progetti di intervento nel settore socio-sanitario. Per la partecipazione diretta e per la conseguente gestione dei vari progetti e comunque per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi, si avvale, in misura determinante e prevalente, delle prestazioni dei volontari delle Avo associate, in base a specifici accordi con le stesse. Le prestazioni degli aderenti e dei volontari delle Avo associate sono fornite e titolo gratuito. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute, purchè adeguatamente certificate, entro i limiti stabiliti dall’Associazione.

 5. L’AVO Regione Calabria programma, organizza e gestisce direttamente e/o con le Avo locali associate, eventi regionali, convegni, iniziative di vario genere finalizzati alla promozione ed alla diffusione del messaggio Avo, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete regionale dell’Avo, alla formazione dei volontari ed allo sviluppo dei temi della solidarietà sociale. A tal fine il Presidente Regionale ed il Delegato Regionale AVO Giovani partecipano a tutti i momenti celebrativi delle AVO Locali e alle aperture dei corsi di formazione annuali organizzati da queste ultime.

 6. L’ AVO Regione Calabria promuove iniziative di diffusione della cultura della solidarietà e della sussidiarietà, di educazione alla salute, di informazione dei cittadini nonché di sensibilizzazione delle istituzioni al fine di favorire l’adeguamento dell’offerta di servizi socio sanitari alle esigenze della comunità e l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla vigente normativa.

 7.L’AVO Regione Calabria promuove le iniziative, anche in collegamento con il mondo della scuola, per favorire la nascita, lo sviluppo e la formazione di aggregazioni di giovani all’interno dell’Avo e la loro partecipazione, attraverso propri rappresentanti, all’organizzazione dell’associazione anche attraverso l'impegno del Delegato Regionale AVO Giovani Calabrese.

 8. L’AVO Regione Calabria sostiene le Avo locali assicurando la propria assistenza e consulenza ed ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali**.**

 9. L’AVO Regione Calabria può partecipare, ovunque, ad azioni di solidarietà e di sostegno morale nei confronti di persone, categorie sociali e popolazioni, in particolare difficoltà e disagio***.***

10**.** L’AVO Regione Calabria, anche in riferimento a quanto previsto dallo Statuto Federavo:

* coordina l’attività delle Avo locali, nella qualità di primo e fondamentale interlocutore delle medesime nell’ambito della struttura federale;
* Rappresenta le AVO Calabresi presso le Istituzioni Regionali;
* Promuove e segue la nascita di nuove sedi locali nel territorio calabrese;
* rappresenta le istanze delle Avo locali presso la Federavo e diffonde, nel territorio regionale, ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse da Federavo;
* partecipa a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l’acquisizione di dati utili allo sviluppo dei programmi varati dalla Federavo;
* collabora con il Consiglio delle Regioni - Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;
* assume la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;
* assume la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell’Avo da parte delle Associazioni locali, con conseguente capacità di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche e consultazioni o acquisizioni di specifica documentazione;
* in relazione alla funzione specificatamente attribuita dalla Federavo, interviene attivamente per la gestione delle controversie interne all’Avo Regionale, adottando, attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure ed i provvedimenti al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l’efficienza di Avo locali sul territorio o della stessa Avo Regionale o di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell’ambito territoriale di propria pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti locali, dallo statuto regionale nonché violazioni dei principi fondanti dell’Avo la cui entità sia tale da comprometterne l’immagine ed il buon nome.

 11. L’Avo Regionale non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus,

 di cui all’art. 10 D. lgs. 460/ 1997 ed eventuali successive modifiche ed

 integrazioni, ad eccezionedi quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 4** - **Gli aderenti e modalità di ammissione**

1. Sono soci dell’AVO Regione Calabria le Avo locali presenti sul territorio regionale, denominate con l’acronimo AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) seguito da una indicazione rappresentativa della località in cui operano**,** legalmente costituite da almeno un anno.Le Avo locali, socie dell’associazione, sono rappresentate dai loro Presidenti pro-tempore, rappresentanti legali. Esse, devono riconoscersi nei principi fondanti e nelle finalità dell'AVO, che devono trovare riferimento nei rispettivi statuti, e nel codice etico-deontologico dell'AVO Regione Calabria, parte integrante del presente Statuto. Devono essere operative sul territorio ed aver stipulato accordi e convenzioni per svolgere il servizio di volontariato. Devono inoltre osservare le norme vigenti sul volontariato e sulle onlus,
2. Sono soci di diritto dell'AVO Regionale, il Presidente dell’Avo Regionale, le persone fisiche aderenti alle AVO Locali, che riconoscendo i principi fondanti e le finalità dell'AVO contenute nel presente statuto e nel codice etico-deontologico, dichiarino mediante atto di adesione formale la loro volontà di continuare a far parte dell'AVO Regionale. Ad essi si riconosce voto solo consultivo, non computabile ai fini delle maggioranze.
3. Possono aderire all’Avo Regionale, previo insindacabile parere dell’Assemblea Regionale, volontari Avo che si siano distinti per il loro profilo morale, dotati di qualità umane, competenze gestionali, amministrative o tecniche, o di altra natura, tali da portare valore aggiunto all’Associazione nel suo complesso, purchè non abbiano subito provvedimenti disciplinari nelle Avo di appartenenza.
4. Sull’istanza di adesione presentata al Consiglio Direttivo dell’Avo Regionale tramite il Presidente dell’Avo locale o, se persona fisica, direttamente dall’interessato, delibera con provvedimento motivato e inappellabile l’Assemblea dell’Avo Regionale, che si riserva altresì ogni più ampio controllo in merito ai requisiti richiesti.
5. L'iter legale-amministrativo istruttorio di apertura di nuove sedi AVO sul territorio Calabrese è di competenza del Direttivo dell'AVO Regionale. Le nuove sedi AVO possono presentare istanza di ammissione a socio, dopo un anno dalla costituzione. Per il tramite dell'AVO Regionale otterranno da FEDERAVO, tramite richiesta formale, l'utilizzo provvisorio del logo AVO, e definitivo dopo due anni. Nelle more del procedimento di ammissione a socio, si contempla un anno di verifiche da parte dell'AVO Regionale; le nuove AVO potranno partecipare all'Assemblea Regionale come soci tirocinanti, senza diritto di voto. Se nel frangente del procedimento di costituzione, le nuove sedi AVO dovessero svolgere attività in contrasto con quelle previste dallo statuto e dal Codice etico - deontologico dell'AVO Calabria e dallo statuto locale, e/o non osservino le deliberazioni degli organi associativi competenti, e/o non adempiano puntualmente a qualsiasi titolo verso l'AVO Regionale, gli adempimenti di legge previsti decadranno immediatamente,sia dal presentare istanza a socio effettivo dell'AVO Regionale, sia dall'utilizzo del logo AVO, sempre su segnalazione dell'AVO Regionale. In tal caso anche la Federavo non concederà l’utilizzo definitivo del logo medesimo.
6. L’adesione all’Associazione è a tempo illimitato ed è quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 5 – Diritti e Doveri dei soci**

 1. I soci dell’Avo Regione Calabria hanno diritto di:

* eleggere liberamente e democraticamente gli organi dell’associazione;
* approvare lo Statuto nonché le sue modifiche ed i regolamenti;
* approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
* usufruire di tutti i servizi forniti dall’Associazione**;**
* essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
* farsi promotori di iniziative e progetti da sviluppare in ambito territoriale regionale.

 2. I soci dell’Avo Regione Calabria sono tenuti a:

* osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni interne;
* consegnare all'AVO Regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione delle attività svolte, bilancio, e tutta la documentazione delle manifestazioni locali anche in formato digitale;
* aprire i Corsi di formazione locale di ciascun anno alla presenza del Presidente Regionale e del Delegato Regionale dei Giovani. A tal fine in ogni corso di formazione AVO Locale, all'apertura, dovranno essere inseriti oltre i saluti istituzionali dell'AVO Regionale anche una lezione sull'AVO Giovani;
* versare la quota sociale annuale, nella misura e con le modalità approvate dall’Assemblea. I soci persone fisiche e i soci volontari non sono soggetti al versamento di alcuna quota sociale. La quota sociale annuale non è trasmissibile ad eccezione delle devoluzioni successive allo scioglimento dell’Associazione e non è rivalutabile**;**
* concordare, con l’Avo Regionale, nei limiti delle proprie possibilità, la collaborazione diretta o la partecipazione di propri volontari, per il funzionamento, la realizzazione degli obiettivi, dei piani e dei progetti della stessa Avo Regionale.

 3. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. I soci persone fisiche esprimono in ogni

 Organo deliberante voto solo consultivo.

**Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo**

1. I soci cessano di far parte dell’Avo Regionale per**:**

* Recesso: le Avo locali associate possono recedere dall’Avo Regionale con propria deliberazione assembleare, adottata con le maggioranze previste dal proprio statuto**.** L’Avo Regionale, con deliberazione dell’Assemblea, prende atto della dichiarazione di recesso e provvede alla cancellazione dal registro dei soci.
* Decadenza: l’Assemblea può dichiarare decaduti l’Avo locale, la persona fisica associata,o il volontario associato che abbiano perduto i requisiti richiesti per l’ammissione e/o non siano più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali; che non abbiano versato la quota sociale per due anni consecutivi.
* Esclusione: l’Assemblea può escludere l’Avo locale associata, la persona fisica associata o il volontario associato, a seguito di ripetute gravi violazioni dello Statuto; il provvedimento sarà altresì assunto qualora il Presidente o membri del Consiglio direttivo tengano una condotta che pregiudichi o condizioni gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, che comprometta il buon nome dell’Avo e violi i principi su cui essa si fonda; che manchino ripetutamente di rispetto alle persone, al Presidente Regionale, all'Esecutivo Regionale all'interno dell'Assemblea sia pubblicamente denigrando il nome AVO, sia che non rispettino il codice etico - deontologico associativo. Può essere altresì esclusa l’Avo locale associata o la persona fisica associata o il volontario associato che svolgano attività in contrasto con quelle previste dal presente Statuto e dallo statuto della stessa Avo locale; che, senza giustificato motivo, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Avo regionale o che non partecipino, per tre volte consecutive, all’Assemblea dei soci. Viene altresì esclusa l’Avo locale associata che non corrisponda per due anni consecutivi la quota annuale nei termini previsti, nonostante un formale sollecito.

1. La decadenza e l’esclusione sono deliberate dall’Assemblea*,* previa istruttoria del Consiglio direttivo e parere non vincolante del Collegio dei Probiviri.

**Art. 7 – Rapporti con la Federavo in caso di decadenza ed esclusione di una**

 **Avo locale Federata**

1. L’instaurazione del procedimento di decadenza o di esclusione nei confronti di una Avo locale federata nonché le relative delibere intraprese dall’Assemblea dell’Avo Regionale devono essere comunicate e trasmesse al Consiglio direttivo della Federavo, affinché assuma i provvedimenti di propria competenza, previa verifica dei presupposti per l’adozione delle stesse.
2. Avverso la delibera di decadenza e di esclusione nonché della delibera di inibizione del logo e cancellazione dal registro delle associazioni federate è ammesso ricorso in appello davanti al Collegio dei Probiviri della Federavo, secondo quanto disposto dall’art,17, comma 6 dello statuto Federavo, salvo che la delibera sia stata adottata dall’Avo Regionale per:
3. mancata corresponsione per due anni consecutivi della quota annuale nei termini previsti e nonostante un formale sollecito;
4. puntuale adempimento senza giustificato motivo degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Avo Regionale;
5. mancata partecipazione per tre volte consecutive all’assemblea dei soci.

**Art. 8 - Scioglimento e devoluzione dei beni dell’Avo Regione Calabria Onlus**

1. Qualora il numero di Avo associate all’Avo Regionale sia inferiore a 5 e non sia possibile ricostituire la suddetta soglia minima di Avo locali presenti nel medesimo territorio o nei territori limitrofi, l’Avo Regionale dovrà rimettere la questione alla Federavo affinché prenda i provvedimenti che ritenga più opportuni.
2. Lo scioglimento dell’Avo Regione Calabria, per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno

 tre terzi dei soci.

1. I beni che residuano dopo l’esaurimento della procedura di liquidazione, saranno devoluti alle AVO locali della Calabria e/o ad altre Onlus al fine di solidarietà sociale operanti in identico o analogo settore, nel rispetto della normativa vigente**.**

**TITOLO II - RISORSE E BILANCI**

**Art. 9 - Le risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell’Avo Regionale sono costituite da:

* contributi degli aderentie quote sociali annuali**;**
* contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, società, Associazioni;
* contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
* contributi dall' UE e/o da Organismi Internazionali;
* donazioni e lasciti testamentari;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* destinazione quote imposte (es. cinque per mille);
* raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

 2.Tutte le risorse economiche devono essere utilizzate per la realizzazione degli scopi statutari. L’Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 10 - Esercizio sociale**

 L’esercizio sociale finanziario dell’Avo Regione Calabria inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno**.**

**Art.11 - Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo**

 Il progetto del Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo predisposto dal Tesoriere, deliberati dal Consiglio direttivo, sono presentati all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio.

**Art.12 - Gestione e contabilità**

 1.Con regolamento approvato dall’ Assemblea regionale, possono essere determinate nel dettaglio le modalità per la tenuta della contabilità, per la gestione dei fondi, per la gestione e la conservazione del patrimonio, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese.

 2.L’Associazione può compiere tutte le attività finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

 3.Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 4.Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**TITOLO III - L’ORDINAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE**

**Art.13 - Gli Organi**

1**.** Sono organi dell’Avo Regione Calabria:

* l’Assemblea dei soci;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente dell’Avo Regione;
* il Collegio dei Revisori;
* il Collegio dei Probiviri,

**Art.14 - Cariche elettive, gratuità, incompatibilità.**

 1. Tutte le cariche elettive, gli incarichi sociali ed i servizi dei volontari sono prestati a titolo personale, spontaneo e gratuito.

 2. Le cariche elettive dell’Associazione sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione. Sono altresì incompatibili con qualunque carica elettiva in Organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni.

 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e il Revisore contabile, non possono essere in rapporto di parentela e di affinità in linea retta o collaterale, o di coniugio fra di loro.

1. Non è possibile ricoprire incarichi in più di un organo sociale collegiale elettivo.
2. La carica di Presidente dell’Avo Regione è incompatibile con il contemporaneo

esercizio della carica di Presidente di Avo locale.

1. Chi tra i Soci persone fisiche e/o Associazioni socie, Presidenti locali, ha avuto sanzioni disciplinari con l'Associazione non può permanere come socio, né candidarsi, né assumere alcuna carica elettiva nell'AVO Regionale.

**Art.15 - Elezione degli Organi sociali**

1. Con regolamento elettorale approvato dall’Assemblea nel quadro delle indicazioni contenute nel presente statuto, e ad esso allegato, sono definite nel dettaglio le norme e le modalità per le elezioni degli Organi sociali.
2. I Componenti del Consiglio Direttivo, all’interno del quale è nominato il Presidente dell’Avo Regionale, sono eletti fra i Presidenti delle Avo locali, i volontari associati all’Avo Regione e i soci delle Avo associate che, in possesso di requisiti di comprovate esperienza, adeguata moralità e competenze coerenti con la natura dell’incarico da assumere, propongono la loro candidatura.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dal punto 2, devono aver ricoperto incarichi statutariamente rilevanti in Avo Regionali o in Avo locali per almeno due anni. Al momento della candidatura devono altresì risultare iscritti come soci dell’Avo di appartenenza e aver svolto con profitto e regolarità servizio di volontariato in strutture sanitarie o socio-sanitarie da almeno cinque anni.
4. I candidati ai Collegi devono possedere comprovate competenze tecniche nelle materie di pertinenza e qualità morali tali da garantire trasparenza, imparzialità e terzietà nell’esercizio delle proprie funzioni.
5. I singoli componenti degli organi stessi nonché gli incaricati di specifiche funzioni possono essere revocati dall’Assemblea degli Associati, anche prima della scadenza, per gravi ragioni di opportunità associativa.

**Art.16 - Riunione degli organi sociali**

Tutti gli Organi sociali possono riunirsi utilizzando anche strumenti di comunicazione tradizionali, telematici e innovativi di qualsiasi natura, purché siano osservate le regole dell’etica e del corretto uso dei servizi di rete. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

**Art.17 - L’Assemblea dei soci**

1. L’Assemblea è composta da tutte le Avo locali associate, in regola con il versamento della quota annuale, rappresentate dai rispettivi Presidenti pro-tempore in carica. E’ altresì possibile farsi rappresentare, attraverso conferimento di delega scritta, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, da altro componente dell'AVO medesima o da altro Presidente di altre Avo locali. Non è ammessa più di una delega. All’Assemblea partecipano: Il Presidente AVO Regionale, con diritto di voto; le persone fisiche, i volontari associati ed il Delegato Avo Giovani Regionale, nominato dall’Assemblea, con voto solo consultivo non computabile nelle maggioranze.
2. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo,nonché ogni volta che se ne ravvisi la necessità**.** Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L’Assemblea è convocata,in via straordinaria, dal Presidente dell’Associazione, su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio direttivo o su domanda motivata di almeno un terzo dei soci. L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori nonché per le modifiche dello Statuto.In caso di assenza, impedimento od inerzia del Presidente, l’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Vicepresidente Vicario o da un terzo dei membri dell'Assemblea.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di suo impedimento o assenza, dal Vicepresidente Vicario, o, su designazione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio direttivo o da uno dei presenti*.*
5. L’ Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano e a maggioranza dei presenti, ferme le maggioranze previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta. L’Assemblea ha facoltà di decidere che si deliberi a voto segreto su particolari questioni. L’elezione dei membri degli organi sociali avviene sempre a scrutinio segreto. Ogni AVO locale esprime un voto. I volontari associati, le persone fisiche e il delegato Avo Giovani esprimono voto consultivo non computabile nelle maggioranze.

1. Per la modifica dello Statuto, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento e la liquidazione nonché per la liquidazione del patrimonio

 è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

1. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso scritto, inviato

almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, telefax, posta elettronica o certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

 9. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

1. L’Assemblea ha le seguenti competenze:
	* + approvare gli indirizzi generali ed i programmi di attività dell’Avo Regione Calabria; nonché emanare atti di indirizzo verso gli associati;
		+ approvare il conto consuntivo;
		+ approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
		+ approvare gli impegni economici pluriennali;
		+ nominare il Delegato regionale AVO Giovani,i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri;
		+ revocare, anche prima della scadenza, gli organi sociali elettivi e i singoli componenti degli organi stessi;
		+ deliberareil numero dei componenti del Consiglio direttivo;
		+ approvare lo Statuto e le relative modifiche;
		+ approvare i regolamenti e le relative modifiche;
		+ determinare l’ammontare della quota sociale annuale;
		+ verificare il rispetto, da parte dei soci, dello Statuto, dei Regolamenti;
		+ deliberare sull’ammissione di nuovi soci*;*
		+ prendere atto del recesso dei soci e deliberare sulla decadenza e l’esclusione dei soci nonché sulla rimozione dall’incarico del Presidente, secondo quanto previsto dal presente statuto*;*
		+ ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, adottatidal Presidenteo dalConsiglio direttivo**,** per motivi di necessità ed urgenza**;**
		+ deliberare su tutte le iniziative ed attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali ed autorizzare il Consiglio direttivo ed il Presidente a compiere i conseguenti adempimenti attuativi;
		+ approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione;
		+ deliberare su ogni altra questione,non di competenza di altri organi sociali*,*

che venga sottoposta ed inserita all’ordine del giorno.

**Art.18 - Il Presidente dell’Avo Regione Calabria.**

 1. Il Presidente Regionale è il garante dei valori e dei principi statutari dell’Associazione**.**

 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

 3. Al Presidente spetta inoltre:

* + - dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
		- convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio direttivo;
		- accettare, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari;
		- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati a livello regionale;
		- assumere, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza dell’Assemblea o del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione degli Organi sociali interessati**;**
		- formulare deleghe per specifiche necessità associative;
		- proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente del Consiglio

 Direttivo ed inoltre, anche fra i soci delle Avo locali associate, del Segretario

 e del Tesoriere;

* partecipare quale componente di diritto al Consiglio delle Regioni, Organo statutario della Federavo, facendosi portatore delle istanze,dei programmi di attività e delle iniziative da parte delle Avo associate,riferendo in Assemblea sulle decisioni intraprese sia dal Consiglio delle Regioni che dal Consiglio Direttivo della Federavo.

1. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal

Vicepresidente Vicario. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo o nel caso in cui il Presidente AVO Regione Calabria, non voglia,non possa adempiere permanentemente alle proprie funzioni,è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente Vicario, per l’ordinaria gestione, in attesa dell’elezione di un nuovo Presidente*.*

1. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere riconfermato per un solo

altro mandato consecutivo**.**

1. Il Presidente, facente parte di diritto dell'Assemblea, può essere rimosso

dall’incarico dalla stessa, previo parere del Collegio dei Probiviri, qualora

 nell’esercizio delle proprie funzioni si sia reso responsabile:

* + - di azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico per l’Associazione;
		- di violazioni dei principi dell’Avo, di comportamenti eticamente e deontologicamente in contrasto con la dignità della carica, tali da compromettere la credibilità dell’Associazione oltre l’immagine ed il buon nome dell’Avo nel suo complesso, non rispettando anche il codice Etico - deontologico.

La procedura è avviata mediante presentazione al Collegio dei Probiviri di una

istanza sufficientemente documentata da parte della metà più uno dei compo-

nenti del Consiglio Direttivo o da parte di un decimo dei Soci aventi diritto.

 Nelle more del procedimento, il Presidente è sospeso e sostituito dal

 Vice Presidente del Consiglio Direttivo per i soli adempimenti di urgenza e

 per l’attività di ordinaria amministrazione.

**Art.19 - Il Consiglio direttivo**

 1. Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’Avo Regione Calabria. E’ eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea stessa per un minimo di tre ed un massimo di 7 unità; nella sua prima riunione elegge il Presidente ed eventualmente nomina il Segretario ed il Tesoriere.

 2. Al Consiglio Direttivo partecipa come membro aggiunto senza diritto di voto il Delegato regionale dell’Avo Giovani.

 3. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.

 4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente.

 5.Il Consiglio direttivo si riuniscesu iniziativa del Presidente o, in caso di suo

 impedimento, del Vicepresidente Vicario, oppure su richiesta di almeno tre componenti.

 6. La convocazione del Consiglio direttivo avviene con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.

 7. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.

 8. La mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive senza giustificato motivo, e dopo formale sollecito, determina la decadenza del Consigliere assente**.**

9.Qualora per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altra ragione, venisse meno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo, si procede per cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi non eletti nella medesima lista. In caso di rifiuto del chiamato o dei chiamati o qualora, per qualsiasi ragione, venisse meno la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente ne darà immediata comunicazione al Collegio dei Probiviri il quale deve deliberare lo scioglimento del Consiglio direttivo, e convocare l'Assemblea per le elezioni, mantenendo in carica la figura del Presidente e del Delegato AVO Giovani.

10.Al Consiglio direttivo spettano tutti i compiti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dallo statuto all’Assemblea ed agli altri organi sociali. In particolare spetta al Consiglio direttivo:

* + - dare attuazione alle decisioni ed al programma di attività approvato dell’Assemblea**;**
		- dare attuazione alle delibere del Consiglio delle Regioni;
		- approvare il progetto del bilancio di previsione e sue variazioni ed il conto consuntivo predisposto dal Tesoriere;
		- definire nel dettaglio il quadro organizzativo dell’associazione prospettando attribuzioni di incarichi e responsabilità e proponendo il ricorso a consulenti e collaboratori, anche esterni, dotati di specifiche competenze in settori di intervento dell’Associazione;
		- autorizzare il Presidente ad accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari;
		- provvedere all’istruttoria per la decadenza e l’esclusione dei soci;
		- adottare, per motivi di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza dell’Assemblea sottoponendoli a ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
		- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimentidi propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
		- verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte dei Soci.

**Art.20 - Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti in possesso di specifica e comprovata esperienza in materia contabile e fiscale, eletti dall’Assembleafra i soci delle Avo locali associate nonché fra persone esterne alle Avo che propongono la loro candidatura, muniti preferibilmente di Laurea in Economia e Commercio e/o Diploma di Ragioneria.
2. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.
3. Al Collegio spetta la verifica della regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio effettua il controllo del Conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere, ed approvatodal Consiglio direttivo*,* prima della sua presentazione all’Assemblea.
4. I membri del Collegio dei Revisori rispondono del proprio operato direttamente all’Assemblea, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per un solo altro mandato.

**Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea fra i soci delle Avo locali associate nonché fra persone esterne alle Avo, che propongono la loro candidatura, di cui,possibilmente, almeno uno in possesso di Laurea in Giurisprudenza e/o equipollenti.

 2. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.

 3. Al Collegio dei Probiviri possono essere deferite tutte le controversie insorte tra organi dell’Associazione, tra l’Associazione e le Avo locali associate, tra le Avo associate.

 4. Il collegio dei Probiviri esprime parere non vincolante sulla decadenza e l’esclusione dei soci e decide sull’istanza di rimozione dall’incarico del Presidente.

 5. Il Collegio dei Probiviri agisce quale organo arbitrale e di garanzia statutaria e regolamentare, interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Le decisioni assunte dal Collegio, ex bono et aequo, sono vincolanti per le parti.

6.I membri del Collegio dei Probiviri rispondono del proprio operato direttamente all’Assemblea, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili solo per un altro mandato.

**Art.22** - **Disposizioni circa la responsabilità**

Tutte le Associazioni AVO locali già socie dell'AVO Regione Calabria e quelle di nuova costituzione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli Enti associativi, e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e fiscale rispetto all'AVO Regione Calabria.

L'AVO Regione Calabria non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle proprie Associazioni AVO socie.

**Art. 23** - **Amici dell’AVO Regione Calabria**

La qualifica di “Amici dell’Avo Regione Calabria” viene riconosciuta a titolo onorifico e/o per la loro fattiva collaborazione alle persone fisiche, alle persone giuridiche, agli Enti e alle Associazioni che hanno contribuito o contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali e/o hanno dato o danno lustro all’Associazione, distinguendosi nella promozione della cultura del volontariato e della solidarietà.

Il Consiglio direttivo e l'Assemblea potrà avvalersi delle loro specifiche competenze su questioni di interesse generale o particolare che coinvolgono l’attività dell’Associazione.

Gli “Amici dell’AVO Regione Calabria" possono essere ammessi dal Presidente Regionale a presenziare all’Assemblea senza diritto di voto.

**TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24 - Rinvio**

 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice

 Civile e delle altre leggi e disposizionivigenti in materia di volontariato e delle loro

 successive modificazioni ed integrazioni**.**